

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 19/12/2023

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di DICEMBRE alle ore 21.00, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in terza convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il/La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in sede i soci :

BASILE LEONARDO, BOZZOLI GIOVANNI, CASSANELLI DANIELE, CUZZANI MAURIZIO, DANZI GIOVANNI, GIOVANARDI GIANCARLO, GIUSTI RENZO, MELOTTI MERIS, MERIGHI PIERLUIGI, MEZZANOTTE FRANCO, MORSELLI RENATO, PETTAZZONI CLAUDIO, SERRA ALEXANDER.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza CASSANELLI DANIELE, che chiama alle funzioni di Segretario PETTAZZONI CLAUDIO.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene MERIGHI PIERLUIGI per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica così come contemplati dalla riforma dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021 e contestualmente di adeguare lo statuto anche ai fini della richiesta di affiliazione da fare alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno presentare all'Assemblea degli associati una nuova versione di statuto che implementi i requisiti richiesti per assumere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica, ai sensi del Decreto legislativo 36/2021, e per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo, oltre che per poter aderire alla FITP.

Il Presidente chiede ai soci se ci siano degli aspetti da chiarire.

Rispetto alla nuova clausola relativa all'incompatibilità, interviene Mezzanotte Franco per chiedere chiarimenti.

Il Presidente evidenzia come in passato l'incompatibilità si configurava in relazione alla singola carica e non c'era alcun problema se il presidente rivestiva la stessa carica in associazione sportiva affiliata al medesimo ente di promozione sportiva se le due realtà operavano in discipline diverse. Con il Decreto legislativo 36/2021 il problema si pone a prescindere dalla carica e anche in due ASD affiliate al medesimo ente di promozione sportivo ancorché operanti in discipline sportive diverse.

Il Presidente chiede quindi ai componenti il Consiglio Direttivo se qualcuno si trovi in tale condizione. I componenti rispondono di non trovarsi in tale condizione di incompatibilità.

Per quanto concerne la nuova normativa sul lavoro sportivo prende la parola Pettazzoni il quale segnala che Serra Alexander, componente del Consiglio Direttivo, svolge altresì da diversi anni l'attività di Istruttore di Atletica Leggera per conto della nostra Associazione al pari di diverse altre persone; il Consiglio stesso ha già provveduto nei mesi scorsi ad autorizzare il proseguimento di tale attività alla luce della nuova normativa entrata sul lavoro sportivo in vigore in data 1/7/2023; viene chiesto di ratificare tale decisione anche all'Assemblea che approva all'unanimità.

Viene data quindi lettura integrale del testo allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente verbale.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene quindi delegato a espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972, previo assolvimento dell'imposta di registro di euro 200,00 avendo l'assemblea adottato un nuovo statuto. A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà anche il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche unitamente al verbale e statuto in duplice esemplare per dimostrare la sussistenza del presupposto di applicazione dell'agevolazione;
- 2) trasmissione del verbale assembleare e statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, debitamente scansionati, all'organismo sportivo affiliante ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 20.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 03/01/2024
al n° 14 Serie 3
Corrisposti € 200,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
C. CI CAROLI



Il Funzionario
Silvia LA FRANCA

STATUTO

POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA ASD APS

DEFINIZIONI E FINALITA'

Art. 1

L'Associazione " POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA ASD APS ", in breve "POL. CASTELFRANCO E. ASD APS" (di seguito denominata Associazione nel presente testo) è una associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale, costituita in data con sede legale in Castelfranco Emilia, Via A. Costa 29, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Essa aderisce alla rete associativa ARCI e ad altri Enti e Federazioni riconosciute dal CONI, pertanto si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva o ricreativa culturale cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione, in relazione, alle attività praticate dai propri soci, adotterà le tessere associative nazionali rilasciate dalle associazioni e federazioni nazionali.

Art. 2

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti dei soci, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli associati, loro familiari e/o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, numero 281;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- l'organizzazione e gestione in via stabile di attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo a sport quali arti marziali, atletica leggera, biliardo sportivo, calcio, ciclismo, danza sportiva, ginnastica, judo, jujitsu, karate, motociclismo, pallacanestro,

PRESIDENTE



SEGRETARIO



pallavolo, pentathlon moderno, pesca, scherma, soft tennis, sport a rotelle, sport acquatici, tennis, tennis tavolo, tiro con l'arco.

- in particolare, l'Associazione ha come finalità precipua la pratica, agonistica e non, del tennis, del padel, del beach tennis, del tennis in carrozzina e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre. Inoltre, l'Associazione potrà esercitare attività secondarie o strumentali rispetto a quella sportiva, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali; le altre finalità già contenute nell'oggetto sociale potranno essere inserite comunque nella previsione, coordinandole con le predette;

Tali attività sia per adulti che per bambini e adolescenti e nello specifico attraverso:

1. promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
2. la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;
3. l'organizzazione, o la collaborazione all'organizzazione e partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
4. la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi, e strutture sportive di vario genere;
5. ricerca e sviluppo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
6. promozione dell'attività sportiva anche attraverso altre associazioni affiliate allo stesso ente.

Le suddette attività di interesse generale verranno svolte attraverso, a titolo esemplificativo, iniziative ricreative, sociali e sportive rivolte alla comunità e a tutte le fasce d'età come l'organizzazione attività e percorsi formativi su ballo, musica, lingue straniere, arti visive ma anche manifestazioni ed eventi culturali, punto di ritrovo, incontri informativi sulle tematiche della legalità e della pace, giochi di carte consentiti, tombola sociale, attività per il benessere della persona a tutte le età; il tutto anche in collaborazione con altre associazioni del territorio. L'associazione si inserisce nel contesto del Parco di Forte Urbano di cui ne cura una parte e ne promuove una corretta fruizione anche attraverso attività e giochi per bambini, è un punto di socializzazione importante per l'intero territorio comunale.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, sportive e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.


Art.3

Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art. 2 al fine di trarre risorse per il perseguimento delle attività istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D. Lgs. n.117 /2017.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti e condizioni previsti dalla legge.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

E' obbligatorio per i soci della Sezione Tennis il tesseramento alla FITP.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art. 6.

All'atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

La comunicazione al socio è assoluta all'atto della consegna della tessera sociale.

Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro Soci.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'Associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.

Nel caso di diniego da parte del consigliere delegato al tesseramento la richiesta di ammissione a socio verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni. Persistendo il diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni,

PRESIDENTE



SEGRETARIO



all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'Associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.

Art. 8

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere e approvare i rendiconti;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere e approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali;
- visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile

In mancanza di Regolamento sul tesseramento si fa riferimento Regolamento del Comitato territoriale.

Art. 10

La qualifica di socio si perde per:

- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;

PRESIDENTE



SEGRETARIO



- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dall'art. 2 del presente statuto.

Art. 12

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito. Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 13

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso istituti di credito;
- e) da elargizioni e donazioni;
- f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) da entrate da convenzioni;
- h) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.


Art. 15

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

E' necessario adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FITP e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FITP.

E' fatto l'obbligo per i componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FITP di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'organo di controllo, ove istituito.

Art. 17

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci.

Hanno diritto di voto tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

E' possibile la partecipazione all'assemblea e al diritto di voto - per il tramite dei genitori - per tutti gli associati minorenni

Art. 18

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca nella sede sociale quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Comitato Territoriale.


Art. 19

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, non più di due soci.

Art. 20

L'assemblea in forma straordinaria, richiesta per modificare lo statuto, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



In seconda convocazione è necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla prima, nella quale la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati purché adottata con voto favorevole dei nove decimi dei presenti.

Art. 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 22

L'Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al terzo comma dell'art. 18:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge l'organo direttivo alla fine di mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- delibera sul Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio direttivo ed elegge l'eventuale commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione. È eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile o dall'ordinamento sportivo o dura in carica tre anni.


Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci non inferiore a cinque e non superiore a quindici. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel ovvero altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP di cui l'Associazione faccia parte.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



Art. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: Convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art 25 bis

L'Associazione, laddove sussistano le condizioni e ne ravvisi la necessità e l'opportunità, al fine di svolgere al meglio le attività in specifici ambiti, potrà favorire la costituzione di specifici settori di attività non autonomi giuridicamente e fiscalmente, ma completamente autonomi dal punto di vista organizzativo e funzionale. Tramite uno specifico atto di delega previsto da un apposito regolamento, la polisportiva provvederà inoltre ad individuare specifici ambiti di responsabilità e di intervento, che potranno essere oggetto di delega, parziale o totale, a talune persone che, previa accettazione scritta con data certa, assumeranno delle responsabilità relativamente all'organizzazione, svolgimento, gestione e supervisione di specifiche e determinate attività o settori di attività con tutto quanto di competenza. Ai fini di quanto sopra previsto, ai delegati dei vari settori dovrà essere attribuita la necessaria autonomia decisionale e di spesa, alle condizioni e nei limiti definiti da appositi regolamenti.

Ogni settore dovrà proporre al proprio interno un referente / responsabile, che terrà i rapporti con l'organismo dirigente dell'Associazione; i referenti dei diversi settori potranno essere proposti per la nomina di Consiglieri nel Consiglio Direttivo di Pol. Castelfranco E. ASD APS, comunque eletti dall'Assemblea dei soci.

Art. 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
- determinare la quota associativa annuale e stabilire termini entro cui deve essere versata;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art. 11;
- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 27

PRESIDENTE



SEGRETARIO



Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 del Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio, nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 29

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

In caso di assenza o di impedimento prolungati del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato, ovvero al consigliere più anziano.

Art. 30

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, cura l'esazione delle entrate, la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, l'adempimento di tutte le mansioni di segreteria.

2. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Vicepresidente.

Art. 31


L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate. L'organo rimane in carica quattro anni e scade in coincidenza con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. L'incarico può essere rinnovato.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico, nel qual caso nomina anche un sostituto, o come collegiale, nel qual caso nomina tre membri effettivi e due supplenti.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



L'organo di controllo:

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
- verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
- verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
- vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
- collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;
- assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.

Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali.

Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti.

Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

DISCIPLINA E VERTENZE

Art. 32 - Provvedimenti disciplinari

Sia la FITP, sia gli altri Enti cui l'Associazione è affiliata, sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 33 e 34, indipendentemente gli uni dall'altra.

Art. 33 - Provvedimenti disciplinari dell'Associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono: a) ammonizione; b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno); c) esclusione. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato, con termine di almeno 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione per presentare le proprie giustificazioni.

Tutti i provvedimenti, inclusa l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo sono appellabili di fronte al Collegio arbitrale di cui all'articolo 37 (Collegio arbitrale).

PRESIDENTE



SEGRETARIO



Art. 34 – Provvedimenti disciplinari della FITP o di altre autorità federali

Gli organi di giustizia della FITP, o degli altri enti a cui l'Associazione aderisce, possono adottare, nel rispetto dei propri regolamenti, provvedimenti disciplinari a carico: a) dell'Associazione; b) degli amministratori e dirigenti dell'Associazione; c) dei tesserati dell'Associazione.

Art. 35 – Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della FITP o di altre autorità.

L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della FITP, o dagli altri enti cui è affiliata.

L'Associazione può richiedere all'associato, che abbia determinato, con il proprio comportamento, l'irrogazione di una sanzione a titolo di responsabilità oggettiva da parte degli organi della FITP o di altro ente cui l'Associazione è affiliata, il risarcimento del danno sofferto, anche ove lo stesso non sia di tipo pecuniario.

Art. 36 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria interna

L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, i soci, dal momento della loro ammissione all'Associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l'associazione aderisce.

Gli associati e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale di natura irrituale la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 808 del Codice di Procedura Civile, originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.

Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia nell'ambito delle controversie tra associati, aggregati o con l'Associazione. Il diniego di autorizzazione deve essere sempre motivato. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa. Detta disposizione non si applica nel caso di controversie da promuovere nei confronti della FITP o altro ente cui l'Associazione è affiliata, di altre società o associazioni affiliate o tesserati di altre società o associazioni affiliate, per cui opereranno lo Statuto e i regolamenti della FITP o dell'ente di riferimento.

L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino all'esclusione dall'Associazione.

Art. 37 - Collegio arbitrale^{2 3}

Il Collegio arbitrale è costituito da tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di Presidente, da scegliersi preferibilmente tra i componenti degli organi di giustizia o di altri organi e commissioni delle Federazioni a cui l'Associazione aderisce.

In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente del Comitato Regionale della Federazione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione è affiliata, che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.


Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano secondo equità e senza modalità di procedura, emettendo un lodo irrituale.

Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe concesse in forma scritta da tutte le parti coinvolte nel procedimento, e, ai fini dell'esecuzione, deve essere depositato entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la segreteria dell'Associazione, che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti e a curarne l'esecuzione.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



Sarà previsto nel modello di adesione all'Associazione, una clausola compromissoria, dal seguente tenore: 'Il sottoscritto con la presente dichiara di conoscere il contenuto dello Statuto dell'Associazione e di impegnarsi e obbligarsi a rimettere al Collegio Arbitrale di cui all'art. 37 dello Statuto dell'Associazione, secondo le modalità di nomina e le norme di funzionamento previste dalle predette disposizioni, la risoluzione di tutte le controversie originare dall'attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza funzionale degli organi di giustizia federali o associativi'

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 38

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione, così come per trasformazione, fusione o scissione, deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un'assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto dei ¾ dei soci presenti.

In caso di estinzione o di scioglimento l'Assemblea delibera contestualmente la nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri, e la destinazione dell'eventuale residuo del patrimonio sociale, soddisfatte tutte le obbligazioni, in conformità delle prescrizioni legislative vigenti o, in mancanza, ad altra associazione avente analoga finalità o comunque a fini sociali sportivi ai sensi dell'art. 7.1, lettera h), del D. Lgs. n. 36/2021' È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e delle leggi vigenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 03/01/2024

al n° 17 Serie 3

Corrisposti € 200,00

Il Funzionario del Direttore Provinciale
C. CICCARELLI



Il Funzionario
Silvia LA FRANCA

PRESIDENTE

SEGRETARIO